

## POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Questa è una polizza *CLAIMS MADE*, ossia è una copertura assicurativa operante per le Richieste di risarcimento (vedere definizione di polizza) ricevute per la prima volta dall'Assicurato e da questi denunciate all'Assicuratore nel corso del Periodo di assicurazione.

Salva diversa pattuizione tra le parti, terminato il periodo di assicurazione cessano gli obblighi dell'Assicuratore e nessuna denuncia potrà essere accettata.

Si conviene inoltre che le informazioni contenute nella Scheda di adesione e nel questionario compilato dall'Assicurato, costituiscano la base di quest'Assicurazione e parte integrante della presente Polizza.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l'Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza e di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad un Sinistro.

### DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Contraente:</b>	l'organismo della <b>Pubblica Amministrazione</b> che contrae questa assicurazione.
<b>Assicurato:</b>	il <b>Contraente</b> , compresi tutti gli uffici, i servizi e i distaccamenti di cui si compone.
<b>Pubblica Amministrazione:</b>	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
<b>Dipendente/Amministratori :</b>	ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, indicate nella Scheda di Copertura e ivi identificate nominativamente oppure genericamente per gruppi o categorie, la quale partecipi alle attività istituzionali del <b>Contraente</b> , anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.
<b>Dipendente Tecnico:</b>	qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze del <b>Contraente</b> che dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile del Procedimento, il Soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con il <b>Contraente</b> che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della <b>Pubblica Amministrazione</b> .
<b>Gli Assicuratori:</b>	alcuni sottoscrittori dei LLOYD'S OF LONDON.
<b>Sinistro:</b>	si configura un <b>Sinistro</b> quando l' <b>Assicurato</b> , per la prima volta nel corso del <b>Periodo di Assicurazione</b> , riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per <b>Danni</b> in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure quando taluno dei <b>Dipendenti</b> sopra definiti riceve un'informazione di garanzia o la notifica dell'avvio di un procedimento per <b>Responsabilità Amministrativa</b> .
<b>Danno:</b>	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
<b>Danni Materiali:</b>	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
<b>Perdite Patrimoniali:</b>	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di <b>Danni Materiali</b>
<b>Responsabilità Civile:</b>	la responsabilità che possa gravare sull' <b>Assicurato</b> in funzione dell'esercizio da parte di taluno dei <b>Dipendenti</b> sopra definiti delle funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.
<b>Responsabilità Amministrativa:</b>	la responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti/Amministratori sopra definiti che avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di

	servizio con la Pubblica Amministrazione abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all'Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
<b>Responsabilità Amministrativa -Contabile:</b>	la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dagli <b>Assicuratori</b> in caso di <b>Sinistro</b> che produca gli effetti previsti in polizza.
<b>Massimale:</b>	la massima esposizione degli <b>Assicuratori</b> per ogni <b>Sinistro</b> .
<b>Durata del Contratto:</b>	il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella <b>Scheda di Copertura</b> .
<b>Periodo di Assicurazione:</b>	se la <b>Durata del Contratto</b> è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il <b>Periodo di Assicurazione</b> coincide con tale durata. In caso contrario, il <b>Periodo di Assicurazione</b> corrisponde separatamente a ciascuna annualità della <b>Durata del Contratto</b> , distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo <b>Periodo di Assicurazione</b> ha effetto alla data e all'ora d'inizio della <b>Durata del Contratto</b> .
<b>Periodo di Efficacia:</b>	il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella <b>Scheda di Copertura</b> , e la data di scadenza della <b>Durata del Contratto</b> .
<b>Scheda di Copertura:</b>	il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo.
<b>Retribuzioni Lorde ai fini del conteggio del premio:</b>	Ai fini del conteggi del premio quanto, al lordo delle ritenute previdenziali e/o fiscali il Personale dipendente effettivamente riceve a compenso delle proprie prestazioni inclusi i compensi corrisposti ai Lavoratori interinali e agli Amministratori.

---

**SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA**

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente nel caso in cui le stesse siano imputabili a dolo.

### Art. 2 - Coesistenza di altre assicurazioni

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

A questo riguardo l'Amministrazione contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione all'Assicuratore in caso di sinistro.

### Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile se l'Assicurato non paga il premio o la prima rata di premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30' (trentesimo) giorno dopo la data di decorrenza dell'assicurazione e riprende vigore dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento.

Se alle scadenze convenute l'Assicurato non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30' (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento, ferme le successive scadenze.

### Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli **Assicuratori** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

### Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli **Assicuratori** sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'**Assicurato** (art. 1897 Codice Civile) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

### Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di **Sinistro** quale definito in questa polizza, l'**Assicurato** deve farne denuncia per iscritto agli **Assicuratori** oppure al broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Considerato che questa è un'assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia durante il **Periodo di Assicurazione** comporta la perdita del diritto dell'**Assicurato** all'**Indennizzo**.

Resa la denuncia, l'**Assicurato** è tenuto a fornire agli **Assicuratori** tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Senza il previo consenso scritto degli **Assicuratori**, l'**Assicurato** non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

### Art. 8 - Cessazione del contratto e facoltà di recesso

La presente **Polizza** cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Se la presente **Polizza** è stipulata per un periodo di più annualità, è comunque in facoltà delle Parti rescinderla al termine di ogni periodo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Dopo ogni **Sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**Indennizzo**, le Parti possono recedere dall'**Assicurazione**, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli **Assicuratori**, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di **Premio** netto relativa al periodo di rischio non corso.

**Art. 9 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'**Assicurato**.

**Art. 10 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'**Assicurato**.

**Art. 11 - Rinvio alle norme di legge – Interpretazione del contratto**

Per quanto non è altrimenti disciplinato nella presente Assicurazione, valgono esclusivamente le norme della legge italiana e in caso di dubbia interpretazione si applicherà quella più estensiva e più favorevole all'Assicurato.

---

***SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA***

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### Art. 12 – Oggetto dell'assicurazione

Ferme restando tutte le condizioni ed i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente polizza, l'assicurazione terrà indenne l'**Assicurato**, quale organo della **Pubblica Amministrazione**, nei casi in cui:

- a) l'**Assicurato** sia tenuto a risarcire al Terzo danneggiato le **Perdite Patrimoniali** derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei **Dipendenti/Amministratori** indicati sulla **Scheda di Copertura**;
- b) l'**Assicurato** sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le **Perdite Patrimoniali** derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei **Dipendenti/Amministratori** indicati sulla **Scheda di Copertura** e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dall'**Assicurato** e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei **Dipendenti/Amministratori** responsabili per **colpa grave**;
- c) l'**Assicurato** abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dei **Dipendenti/Amministratori** indicati sulla **Scheda di Copertura** e, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell'**Assicurato** la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei **Dipendenti/Amministratori** responsabili;

resta inteso e convenuto tra le parti che gli **Assicuratori** saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del Tribunale competente la sussistenza della **Responsabilità Civile** dell'**Assicurato** per fatto commesso dai **Dipendenti/Amministratori**, oppure della **Responsabilità Amministrativa** o **Responsabilità Amministrativa-Contabile** di uno o più soggetti indicati nella **Scheda di Copertura** con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

La garanzia di cui sopra comprende le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

### Art. 13 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione di cui all'**Art 12** comprende le **Perdite Patrimoniali** sofferte da Terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

### Art. 14 – Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione di cui all'**Art 12** comprende le **Perdite Patrimoniali** derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

### Art. 15 - Limiti di Indennizzo - Franchigia

Relativamente all'attività di ciascuna delle persone indicate nella **Scheda di Copertura** l'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del **Massimale** stabilito nella **Scheda di Copertura** per ciascun **Sinistro** e cumulativamente per l'insieme di tutti i **Sinistri** verificatisi in uno stesso **Periodo di Assicurazione**, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** notificati dall'**Assicurato** durante lo stesso periodo.

In caso di corresponsabilità tra più **Dipendenti** indicati sulla **Scheda di Copertura** nello stesso **Sinistro**, gli **Assicuratori** risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo indicato sulla Scheda di Copertura indipendentemente dal numero dei **Dipendenti/Amministratori** coinvolti.

Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all'articolo 18 che segue.

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa per singolo **Sinistro** di importo pari a quello indicato sulla scheda di copertura.

### Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non vale per i **Sinistri** relativi a:

- a) **Danni Materiali** di qualsiasi tipo salvo quanto precisato all'ultimo comma dell'**art. 12** che precede e/o conseguenti ad errori professionali dei **Dipendenti Tecnici** riportati nella **Scheda di Copertura**;

- b) attività svolta da taluno dei **Dipendenti** definiti in polizza quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della **Pubblica Amministrazione** e/o enti privati salvo quanto precisato **dall'Art. 23** che segue;
- c) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- d) azioni od omissioni imputabili all'**Assicurato** a titolo di dolo di uno o più **Dipendenti** indicati sulla **Scheda di Copertura**, accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente;
- e) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- f) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la **Responsabilità Civile** di cui alla legge 990 del 1969 e al D. Lgs 209/2005 – titolo X;
- g) le responsabilità, accertate con provvedimento definitivo dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi **Dipendente/Amministratore** per colpa grave e per **Responsabilità Amministrativa** o **Amministrativa Contabile**;
- h) fatti o circostanze pregresse già note all'**Assicurato** e/o denunciate prima della data d'inizio della **Durata del Contratto** fatto salvo quanto previsto all'**art. 31** che segue;
- i) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'**Assicurato**;

nonché per i **Danni**:

- j) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- k) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

#### **Art. 17 – Assicurazione “Claims made” - Retroattività**

L'Assicurazione è prestata nella forma “*claims made*” e vale per i **Sinistri** che abbiano luogo per la prima volta nel corso del **Periodo di Assicurazione** e che siano regolarmente denunciati agli **Assicuratori** durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei **Dipendenti/Amministratori** indicati sulla **Scheda di Copertura** durante il **Periodo di Efficacia** quale definito in questa polizza e a condizione che non siano già noti all'**Assicurato** o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

L'assicurazione cessa automaticamente relativamente al **Dipendente** licenziato per giusta causa.

#### **Art. 18 - Garanzia Postuma**

Nel caso di morte o pensionamento dell'Assicurato, o di cessazione da parte dell'assicurato dell'attività assicurata per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 2 anni successivi alla scadenza della presente Polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

Il **Massimale** stabilito nella **Scheda di Copertura** è l'obbligazione massima alla quale gli **Assicuratori** saranno tenuti, cumulativamente per tutti i **Sinistri** pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Si applica il disposto dell'articolo 7 e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un **Periodo di Assicurazione** distinto e separato, quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente relativamente al **Dipendente** licenziato per giusta causa.

Qualora risulti che i **Danni** relativi a un **Sinistro** rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente da **Uno o più Dipendenti** indicati sulla **Scheda di Copertura** o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale **Sinistro**.

**Art. 19 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per i **Sinistri** derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di **Dipendenti** consolari e ambasciatoriali, purché debitamente indicati nella **Scheda di Copertura**, mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, ma limitatamente alle **Perdite Patrimoniali** determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale.

**Art. 20 Persone non considerate terzi**

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore dell'**Assicurato** nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale amministratore nonché le società di cui tale amministratore e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all'Art 23 che segue.

**Art. 21 - Cessazione dell'assicurazione**

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'**Art. 18** della presente polizza, l'assicurazione decade relativamente ai **Dipendenti/Amministratori** indicati sulla **Scheda di Copertura**, che cessino dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.

**Art. 22 - Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto al Danneggiato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

**Art. 23 – Attività di rappresentanza**

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 16 b) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli **Dipendenti** indicati sulla **Scheda di Copertura** in rappresentanza e su mandato dell'**Assicurato** in uno o più organi collegiali.

**Art. 24 – Sinistri in serie**

In caso di **Sinistri** in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di **Danni** a più persone, la data in cui ha luogo il primo **Sinistro** regolarmente denunciato agli **Assicuratori** sarà considerata come data di tutti i successivi **Sinistri**, seppur notificati all'**Assicurato** in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'Art. 7 in quanto applicabili.

**Art. 25 - Copertura sostituti**

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più **Dipendenti** dell'**Assicurato** indicati sulla **Scheda di Copertura**, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del **Premio** relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.

**Art. 26 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008**

Sempre che il relativo addetto, **Dipendente** dell'**Assicurato** indicato sulla **Scheda di Copertura**, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'Assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'**Assicurato** dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal **Dipendenti** dell'**Assicurato** in funzione di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche in caso di **Dipendenti** indicati sulla **Scheda di Copertura** che non abbiano seguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo Decreto Legislativo 81/2008.
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 27 - "Levata Protesti"**

L'**Assicurazione** è estesa alle **Perdite Patrimoniali** cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti, ciò fino alla concorrenza del **Massimale** di Euro 150.000,00 per singolo **Sinistro** e per anno assicurativo. La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni **Sinistro**, con il massimo non indennizzabile di Euro 2.500,00. Ferme restando tutte le altre condizioni di **Assicurazione**.

**Art. 28 - Acquisizioni in economia**

Premesso che taluno dei **Dipendenti** dell'**Assicurato** indicati sulla **Scheda di Copertura** sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante: a) amministrazione diretta b) procedura di cottimo fiduciario, l'assicurazione s'intende estesa entro il limite di Euro 211.000,00 per sinistro e per anno assicurativo alle responsabilità derivanti all'**Assicurato** in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa cottimista.

**Art. 29 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003**

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate da taluno dei **Dipendenti** dell'**Assicurato** indicati sulla **Scheda di Copertura** a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dello stesso. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali di tale **Dipendente**. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 Codice Civile e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 Codice Civile.

**Art. 30 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali**

Ove ricorrano tutte le condizioni e delimitazioni previste dall'**Art. 12**, gli **Assicuratori** assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso con l'assenso dell'**Assicurato**.

Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari a un quarto del **Massimale** stabilito in polizza per il **Danno** cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite fra **Assicuratori** e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del **Massimale** di cui sopra.

La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 Codice Civile; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti. Restano comunque esclusi i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.

Gli **Assicuratori** non riconoscono spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

**Art. 31 – Continuous Cover**

A parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente polizza, gli Assicuratori si impegnano, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad indennizzare l'Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l'Assicurato nel corso del periodo di validità della presente polizza, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un sinistro, che fossero noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente polizza e che l'Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del Proposal Form che forma parte integrante del presente contratto, a condizione che:

- a) dal momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli Assicuratori, l'Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizze di assicurazione della responsabilità civile professionale emesse dalla Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd's;
- b) l'inadempimento dell'obbligo di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, o la falsa dichiarazione da parte dell'assicurato in relazione a tali fatti o circostanze, non siano dovuti a dolo;
- c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza.

In relazione alle richieste di risarcimento contemplate dal presente articolo verrà applicato a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile con un minimo del 150% della franchigia più elevata tra quella indicata sulla Scheda di Copertura della presente polizza e quella indicata sulla Scheda di Copertura della polizza in corso nel momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza dei suddetti fatti e circostanze.

**Art. 32 – Clausola Broker**

Nella Scheda di Copertura è precisato quale delle due clausole che seguono è applicabile a questo contratto, ritenendo nulla l'altra.

**Articolo 32.A Clausola della gestione comune**

Con la sottoscrizione della presente polizza, le Parti affidano la gestione di questo contratto al Corrispondente dei Lloyd's. **AEC S.p.A.**

Ai fini di questa assicurazione, detto Corrispondente agirà come intermediario riconosciuto da entrambe le Parti.

E' convenuto pertanto che:

- a ) ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori stessi;
- b ) ogni comunicazione fatta dal Corrispondente agli Assicuratori per conto dell'Assicurato si considererà come fatta da questi agli Assicuratori;
- c ) ogni comunicazione fatta dagli Assicuratori al Corrispondente si considererà come fatta all'Assicurato stesso;

**Articolo 32.B Clausola del Broker mandatario**

Con la sottoscrizione della presente polizza,

- 1°. il Contraente, conferisce al Broker mandatario precisato nella Scheda di Copertura il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
- 2°. gli Assicuratori conferiscono al Corrispondente dei Lloyd's **AEC S.p.A.** l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

E' convenuto pertanto che :

- a ) ogni comunicazione fatta al Broker mandatario dal Corrispondente si considererà come fatta all'Assicurato;
- b ) ogni comunicazione fatta dal Broker mandatario al Corrispondente si considererà come fatta dall'Assicurato stesso;
- c ) ogni comunicazione fatta al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori;
- d ) ogni comunicazione fatta dal Corrispondente si considererà come fatta dagli Assicuratori stessi.

**Art.33 – Regolazione del premio**

**a) Determinazione del premio**

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione.

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 giorni successivi all' emissione della relativa appendice.

**b) Accertamenti e controlli**

L'Assicuratore ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dall'Assicuratore di eseguire gli accertamenti;

**c) Omessa regolazione**

1. Qualora il contraente :

- ✓ ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione oppure
- ✓ ometta il pagamento della differenza attiva dovuta alla Società oppure
- ✓ dichiari inesatti o incompleti consuntivi degli elementi variabili e la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive;

gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto ( somma tra il premio anticipato e quello di regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.

2. Qualora ricorra quanto previsto al precedente punto 1., l'Assicuratore ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

## CONDIZIONI SPECIALI

(operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di copertura)

### a) Garanzia Postuma 5 anni

L'Assicurazione delimitata in polizza è operante per i **Sinistri** che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni successivi alla data di scadenza della **Durata del Contratto**, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei **Dipendenti** indicati sulla **Scheda di Copertura** durante il **Periodo di Efficacia** quale definito in questa polizza.

Il **Massimale** stabilito nella **Scheda di Copertura** è l'obbligazione massima alla quale gli **Assicuratori** saranno tenuti, cumulativamente per tutti i **Sinistri** pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Si applica il disposto dell'articolo 7 e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un **Periodo di Assicurazione** distinto e separato, quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente relativamente a **Dipendenti** indicati sulla **Scheda di Copertura** licenziati per giusta causa.

La garanzia postuma cessa automaticamente nel caso in cui venisse stipulata, direttamente dall'**Assicurato** o da altri per suo conto, un'altra assicurazione a coprire le stesse responsabilità e gli stessi danni.

Ferme restando tutte le altre condizioni di assicurazione.

### b) Differenza in Massimali

Si prende atto che in considerazione del fatto che l'**Assicurato** abbia dichiarato l'esistenza di un'altra assicurazione in corso, emessa dall'Assicuratore indicato nella scheda di copertura, a garanzia dei medesimi rischi coperti dalla presente assicurazione, per un **Massimale** non inferiore a € 500.000,00 per singolo **Sinistro** e in aggregato annuo, nell'eventualità di un **Sinistro** coperto da entrambe le assicurazioni, questa copertura risponderà per i soli limiti in eccesso ai massimali previsti dall'altra assicurazione, sempre e comunque entro i limiti massimali previsti dalla presente polizza e sempre che l'**Assicurato** mantenga in vigore tale altra assicurazione fino alla scadenza del presente contratto.

Ferme restando tutte le altre condizioni di assicurazione.

### c) Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro (clausola Alternativa all'articolo 7 delle Condizioni generali di Assicurazione)

Nonostante i provvedimenti di qualunque clausola o condizione contenuta nella presente polizza, in caso di **Sinistro** si applicano le seguenti condizioni:

**7.1** l'**Assicurato**, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze, deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax agli **Assicuratori**, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte:

**7.1.1** qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'**Assicurato**;

**7.1.2** qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'**Assicurato**, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere dall'**Assicurato** il risarcimento dei **Danni** subiti;

**7.1.3** qualsiasi circostanza di cui l'**Assicurato** venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'**Assicurato**.

L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti **7.1.2** e **7.1.3** sarà considerata come se fosse stata fatta durante il **Periodo di Assicurazione**.

**7.2** la denuncia di cui sopra, così come ogni comunicazione volta a interrompere il decorrere della prescrizione, se fatta dal **Contraente** per conto dell'**Assicurato** nei termini e con le modalità stabilite in questo articolo, sarà considerata dagli **Assicuratori** come se fosse fatta dall'**Assicurato** stesso;

**7.3** l'**Assicurato** dovrà dare agli **Assicuratori** tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile, e non rivelerà ad alcuno l'esistenza della presente Polizza senza la loro autorizzazione.

**7.4** considerato che questa è un'assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia del **Sinistro** durante il **Periodo di Assicurazione** fermo restando quanto precisato ai comma 7.1. e 7.2 sopra comporta la perdita del diritto dell'**Assicurato** all'**Indennizzo**.

**7.5** senza il previo consenso scritto degli **Assicuratori**, l'**Assicurato** non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

---

**SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA**

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO**

Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 CODICE CIVILE l'Assicurato dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse :

- Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro (omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione);
- Art. 8 - Cessazione del contratto;
- Art. 17 - Assicurazione "claims made" – Retroattività;
- Art. 18 - Garanzia postuma;
- Art. 20 - Persone non considerate terzi;
- Art. 21 - Cessazione dell'Assicurazione;
- Art. 31 - Continuous cover;
- Art. 32 - Clausola Broker;

Data

L'Assicurato o il Contraente

.....

.....

## CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI

(operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di copertura)

Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti indicati nella Scheda di Copertura fosse un **Dipendente Tecnico** come definito, si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

### 2. Clausola aggiuntiva all'Art.12 "Oggetto dell'Assicurazione"

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali e Danni Materiali** involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l'**Assicurato** debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle prestazioni professionali dei **Dipendenti Tecnici** indicati sulla **Scheda di Copertura**.

### 3. Esclusioni Aggiuntive

La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- l) la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del **Dipendente Tecnico** indicato sulla **Scheda di Copertura** o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore;

### 4. Condizioni Aggiuntive

L'Assicurazione si intende operante anche per i **Sinistri** derivanti da:

- a) consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- b) verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D.Lgs. n.163/2006 e dal regolamento di attuazione;
- c) le responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n 14 del 31/05/2002 e/o alle responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Sicilia n. 7 del 2 Agosto 2002;
- d) l'attività di Responsabile del Procedimento (se è stato indicato nel questionario che forma parte integrante della polizza);
- e) le responsabilità poste a carico dell'**Assicurato** dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli **Assicurati** in funzione di:
  - 1)"Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
  - 2)"Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) le responsabilità derivanti dalla disciplina in materia di lavori Pubblici ( D.Lgs. n.163/2006). Per tale copertura gli **Assicuratori** si impegnano, dietro pagamento del relativo premio aggiuntivo richiesto, a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto soggetto al Decreto Legge 163/2006 secondo il D.M. 123/04 (appendice 7) a conferma della validità della copertura per l'intera durata del contratto (soggetto ad un periodo massimo di 36 mesi) e con Massimali separati per ogni progetto così coperto. Per tali certificati il premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata.

---

**SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA**

**CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE  
ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ  
CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI LEGALI**

**(operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di copertura)**

Nel caso in cui uno o più dei **Dipendenti** indicati sulla **Scheda di Copertura** fosse un **Dipendente Legale** come di seguito definito, si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:

**1. - Definizione Addizionale di Dipendente Legale**

Qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione**.

**2. - Clausola alternativa all'Art.12 "Oggetto dell'Assicurazione"**

La garanzia di cui alla presente polizza é prestata per coprire la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi dai **Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura** nell'esercizio delle loro prestazioni in qualità di **Dipendente Legale** come definito.

---

**SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA**

## APPENDICE

## CONDIZIONI DI POLIZZA DA UTILIZZARE IN CASO DI COPERTURA AI SENSI DEL D. LEG 163/2006 COME ESTENSIONE DELLA POLIZZA MADRE

(Garanzia assicurativa ai sensi dell'art.90 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di cui al Decreto Ministeriale n.123/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: La sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema tipo.

<b>Contraente/Assicurato</b> (Progettista/i Dipendente/i Pubblico/i)	<b>Codice Fiscale/Partita IVA</b>
(Vedasi allegato)	Vedasi Allegato

<b>Sede</b>	<b>Via /P.zza numero civico</b>	<b>CAP</b>	<b>Prov.</b>
Vedasi allegato	Vedasi allegato	Vedasi allegato	Vedasi allegato

<b>Stazione appaltante</b>	<b>Sede</b>
Vedasi allegato	Vedasi allegato

<b>Descrizione opera</b>	<b>Luogo di esecuzione</b>
Vedasi allegato	Vedasi allegato

<b>Data prevista inizio lavori</b>	<b>Durata prevista fine lavori</b>
Vedasi allegato	Vedasi allegato

<b>Costo complessivo previsto opera</b>	<b>Somma assicurata 10% costo complessivo previsto per l'opera</b>
€ Vedasi allegato	€ Vedasi allegato

<b>Data inizio copertura assicurativa</b>	<b>Data cessazione della copertura assicurativa</b>
Vedasi allegato	Vedasi allegato

## COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI

### DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Assicurato:</b>	le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo.
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione.
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione.
<b>Esecutore dei lavori:</b>	il soggetto al quale sono stati dati in affidamento i lavori.
<b>Franchigia:</b>	la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato.
<b>Indennizzo/risarcimento:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Legge:</b>	il D.Lgs. 163/2006 e la disciplina regolamentare ancora in vigore.
<b>Luogo di esecuzione delle Opere:</b>	il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.
<b>Opere:</b>	le opere da costruire oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica.
<b>Premio:</b>	somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione.
<b>Progettista dei lavori:</b>	il pubblico dipendente incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.
<b>Regolamento:</b>	il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 per la parte ancora in vigore
<b>Scheda Tecnica:</b>	la scheda obbligatoria delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative.
<b>Scoperto:</b>	la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Società/Assicuratore:</b>	l'impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.
<b>Somma assicurata o massimale</b>	l'importo massimo della copertura assicurativa.
<b>Stazione appaltante o Committente:</b>	le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri Enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi della Legge, committenti dei lavori.
<b>Periodo di Assicurazione:</b>	il periodo di tempo specificato nella Scheda intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa.
<b>Scheda:</b>	quella parte del contratto di assicurazione dove vengono riportati tutti gli estremi del progetto da assicurare.

**SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA**

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

### Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne L'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e) della Legge, resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori e omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.

### Art. 2 - Assicurato/Contraente

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo **dipendente** o la pluralità di **dipendenti pubblici** che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

### Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione

La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestati e notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 16 (Obblighi dell'Assicurato/Contraente).

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tal caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

### Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo

Fermo il massimale indicato all'art. 8 (Massimale di assicurazione), i costi di cui all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

### Art. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi;

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

### Art. 6 - Durata dell'assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica;

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 16 (Obblighi dell'Assicurato/Contraente) primo comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purchè gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verificano entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
- c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tal caso il premio pagato verrà rimborsato al netto delle tasse.

### Art. 7 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.

**Art. 8 - Massimale di assicurazione**

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 106 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e) della Legge.

Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

**Art. 9 - Pluralità di assicurati**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 (Massimale di assicurazione) resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

**Art. 10 - Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

**Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno- Spese legali**

La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

**Art. 12 - Dichiarazioni**

L'Assicurato/Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli art. 47 e 48 del Regolamento.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.)

**Art. 13 - Altre Assicurazioni**

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 codice civile)

**Art. 14 - Premio**

L'Assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6 (Durata dell'Assicurazione) lett. a) semprechè sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6 lett. b).

**Art. 15 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 16 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente**

L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia/Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società/Assicuratore, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera e) della Legge e di ogni riserva formulata dall'esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

**Art. 17 - Disdetta in caso di sinistro**

Non si applica alla presente assicurazione.

**Art. 18 - Proroga dell'assicurazione**

Non si applica alla presente assicurazione.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6 (Durata dell'assicurazione) lett. b), l'assicurato/Contraente può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

**Art. 19 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

**Art. 20 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società/Assicuratore ovvero all'Agenzia/Corrispondente alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

**Art. 21 - Foro competente**

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

**Art. 22 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 23 - Scoperto/Franchigia in caso di sinistro**

Non è prevista alcuna franchigia e/o scoperto.

**Art. 24 - Clausola Broker**

Nella Scheda di Copertura è precisato quale delle due clausole che seguono è applicabile a questo contratto, ritenendo nulla l'altra.

**Articolo 24.A Clausola della gestione comune**

Con la sottoscrizione della presente polizza, le Parti affidano la gestione di questo contratto al Corrispondente dei Lloyd's. **AEC SpA**. Ai fini di questa assicurazione, detto Corrispondente agirà come intermediario riconosciuto da entrambe le Parti.

E' convenuto pertanto che :

- a) ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori stessi;
- b) ogni comunicazione fatta dal Corrispondente agli Assicuratori per conto dell'Assicurato si considererà come fatta da questi agli Assicuratori;
- c) ogni comunicazione fatta dagli Assicuratori al Corrispondente si considererà come fatta all'Assicurato stesso.

**Articolo 24.B Clausola del Broker mandatario**

Con la sottoscrizione della presente polizza,

- 1 il Contraente, conferisce al Broker mandatario precisato nella Scheda di Copertura il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
- 2 gli Assicuratori conferiscono al Corrispondente dei Lloyd's ..... l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

E' convenuto pertanto che :

- a) ogni comunicazione fatta al Broker mandatario dal Corrispondente si considererà come fatta all'Assicurato;
- b) ogni comunicazione fatta dal Broker mandatario al Corrispondente si considererà come fatta dall'Assicurato stesso;
- c) ogni comunicazione fatta al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori;
- d) ogni comunicazione fatta dal Corrispondente si considererà come fatta dagli Assicuratori stessi.

**Data**

**Il Corrispondente dei Lloyd's**

**L'Assicurato o il Contraente**

Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 del CODICE CIVILE, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto:

**DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO:**

Art.	1	Oggetto dell'Assicurazione
Art.	5	Rischi esclusi dall'assicurazione
Art.	8	Massimale di assicurazione
Art.	12	Dichiarazioni
Art.	24	Clausola Broker

Data

L'Assicurato o il Contraente